

## Regime forfetario: requisiti, agevolazioni e differenze con il “vecchio” regime dei minimi

di Laura Mazzola

L'art. 9, del disegno di Legge di Stabilità 2015, prevede l'introduzione di un nuovo regime agevolato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tale regime, c.d. “forfetario”, abroga le seguenti disposizioni:

- art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“*Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*”);
- art. 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (“*Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità*”);
- art. 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (contribuenti minimi).

### Requisiti di accesso

Il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che:

- intraprendono un'attività di impresa arte o professione;
- ovvero, che presumono di possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 9, comma 1, del disegno di Legge.

In particolare, i contribuenti devono:

- aver conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all'anno, non superiori ai limiti fissati per ciascun codice d'attività ATECO;
- aver sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
- essersi avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di *leasing*, locazione, noleggio e comodato) il cui costo a fine anno non sia superiore a 20 mila euro.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI	
PERIODO	REQUISITO
Anno precedente all'entrata nel regime	Totale ricavi e compensi non superiore ai limiti fissati
	Spese sostenute per lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a 5.000 €
	Valore di eventuali beni strumentali destinati all'attività non superiore a 20.000 €

Si analizzano di seguito i requisiti elencati in precedenza.

#### *Limite dei ricavi o compensi*

Ai fini dell'applicazione del regime forfetario, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a differenti soglie individuate in base al tipo di attività svolta.

<b>SOGLIE LIMITE DI RICAVI E COMPENSI</b>		
<b>SETTORE</b>	<b>CODICE ATECO 2007</b>	<b>LIMITE RICAVI/COMPENSI</b>
Industrie alimentari e delle bevande	10 – 11	35.000 €
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9	40.000 €
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000 €
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000 €
Costruzione e attività immobiliari	41 – 42 – 43 – 68	15.000 €
Intermediari del commercio	46.1	15.000 €
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55 – 56	40.000 €
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88	15.000 €
Altre attività economiche	01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99	20.000 €

### *Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori*

I contribuenti possono accedere al nuovo regime di vantaggio solo se hanno sostenuto, nell'anno solare precedente, spese per lavoratori dipendenti e collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, non superiori a 5.000 euro lordi.

### *Acquisto di beni strumentali*

I contribuenti, nell'anno precedente, non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 20.000 euro.

Ai fini della verifica del predetto limite si precisa che:

- rilevano i canoni di locazione finanziaria corrisposti;

- rileva il valore normale, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, per i beni in locazione, noleggio e comodato;
- per i beni strumentali, solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, si considera il 50 per cento dei relativi corrispettivi;
- non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di 516,46 euro;
- non rilevano i beni immobili acquisiti ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

### **Contribuenti esclusi**

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del disegno di Legge in esame, non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riepilogati nella seguente tabella;

<b>REGIMI SPECIALI ESCLUSI</b>	
<b>REGIMI</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34- <i>bis</i> del D.P.R. 633/1972
Vendita di sali e tabacchi	Art. 74, co. 1, del D.P.R. 633/1972
Commercio di fiammiferi	
Editoria	
Gestione di servizi di telefonia pubblica	
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972	Art. 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972
Agenzie di viaggio e turismo	Art. 74- <i>ter</i> del D.P.R. 633/1972
Agriturismo	Art. 5, co. 2, della L. 413/1991
Vendite a domicilio	Art. 25- <i>bis</i> , co. 6, del D.P.R. 600/1973
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 36 del D.L. 41/1995
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione	Art. 40- <i>bis</i> del D.L. 41/1995

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi;

d) i soggetti che, pur esercitando attività d'impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l'esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

### **Adesione al regime**

In presenza dei requisiti previsti, il regime forfetario si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale.

Pertanto i contribuenti che iniziano una nuova attività, e presumono di rispettare i requisiti previsti, possono iniziare automaticamente ad operare come contribuenti in regime forfetario.

In tal caso nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9) devono barrare l'apposita casella nel quadro B.

Qualora i contribuenti non abbiano provveduto a barrare la casella del quadro B, pur volendo applicare fin dall'inizio dell'attività il regime in oggetto, possono nei successivi trenta giorni rettificare l'originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l'Ufficio competente.

In ogni caso, ai fini della determinazione del regime applicabile, vale il principio del comportamento concludente.

### **Durata del regime**

Il nuovo regime di vantaggio ha una durata illimitata, ovvero fintanto che sussistono i requisiti.

In altre parole, il regime si applica senza vincoli di tempo, ovvero fino al periodo di imposta in cui decadono i requisiti previsti.

## **Agevolazioni previste**

I soggetti che applicano il regime forfetario usufruiscono, sostanzialmente, delle seguenti agevolazioni:

- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul reddito, determinato secondo il "principio di cassa", pari al 15 per cento;
- la non applicazione del livello minimo previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali Inps;
- l'esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi (obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili, tenuta del registro dei beni ammortizzabili, applicazione degli studi di settore, presentazione della dichiarazione Irap e versamento dell'imposta);
- l'esonero dagli adempimenti Iva (registrazione delle fatture emesse e di acquisto, liquidazione e versamento dell'imposta, invio delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva, presentazione della comunicazione annuale dati Iva e presentazione della dichiarazione annuale Iva). Eccezion fatta per le operazioni per le quali i contribuenti risultano debitori d'imposta. In tali casi, infatti, devono emettere, o integrare, la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, nonché provvedere al versamento dell'Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Di conseguenza, i contribuenti che applicano il regime forfetario devono numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, provvedere alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei relativi documenti.

## **Determinazione del reddito**

Il reddito si calcola applicando ai ricavi un coefficiente di redditività variabile dal 40 all'86 per cento, in base all'attività esercitata.

Inoltre, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, lo Stato riconosce un'agevolazione che consiste nella riduzione di un terzo dell'aliquota sostitutiva per il primo periodo d'imposta e per i due successivi; a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;
- l'attività non rappresenti la mera prosecuzione rispetto ad un'eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo;

- nell'ipotesi di proseguimento di attività svolta da altro soggetto, nel periodo d'imposta precedente non siano stati superati i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni strumentali sopra indicati.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ	
SETTORE	COEFFICIENTE
Industrie alimentari e delle bevande	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	54%
Costruzione e attività immobiliari	86%
Intermediari del commercio	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	78%
Altre attività economiche	67%

Ne discende che non è possibile imputare in diminuzione le spese sostenute, anche se è possibile la deduzione degli eventuali contributi previdenziali versati nel corso dell'anno d'imposta.

In merito, il comma 24 dell'art. 9 in esame, prevede, come accennato in precedenza, la non la applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps. Nel caso di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49 per cento.

Al fine, però, di fruire dell'agevolazione contributiva, i soggetti devono presentare, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps.

### **Determinazione delle imposte**

Ai sensi dell'art. 9, comma 14, del disegno di Legge in esame, i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Pertanto, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento, e i relativi acconti, hanno la stessa scadenza delle rate Irpef.

SCADENZE DI VERSAMENTO	
TIPOLOGIA DI VERSAMENTO	SCADENZA
Saldo imposta sostitutiva anno precedente	16 giugno
Prima rata di acconto anno in corso	16 giugno
Seconda, o unica rata, di acconto anno in corso	30 novembre

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (il secondo acconto deve essere pagato in unica soluzione).

In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

### Differenze con il “vecchio” regime dei minimi

Le principali differenze tra il “vecchio” regime dei minimi, in essere fino al 31 dicembre 2014, ed il “nuovo” regime forfetario sono riassunte nella tabella che segue.

VARIAZIONI TRA REGIMI		
VARIAZIONI	“VECCHIO”	“NUOVO”
Requisiti di accesso: limite ricavi	30.000 €	Limiti differenziati a seconda dell'attività
Requisiti di accesso: spese per lavoro dipendente o collaboratori	Nessuna	Limite di 5.000 €
Requisiti di accesso: limite beni strumentali	15.000 €	20.000 € con esclusioni
Requisiti di accesso: cessioni all'esportazione	Non effettuabili	Effettuabili
Requisito di accesso: prosecuzione attività	Non prosecuzione	Indifferente
Ulteriore agevolazione per nuove attività	Nessuna	Riduzione di 1/3 dell'aliquota sostitutiva
Permanenza nel regime	Limitata (5 periodi d'imposta, ovvero fino al compimento dei 35 anni d'età)	Illimitata
Determinazione del reddito	Ricavi/compensi – spese	Applicazione di coefficiente di redditività ai ricavi/compensi
Imposta sostitutiva	5%	15%
Sconto sui contributi Inps	Nessuno	Versamento in base al reddito dichiarato

### Esempi di applicazione

Si effettuano di seguito alcune simulazioni del carico fiscale calcolato con le disposizioni del “vecchio” regime dei minimi e con il “nuovo” regime forfetario.

#### Esempio 1

Giovane ingegnere di 28 anni d'età inizia la propria attività e percepisce compensi annui per 12.000 euro sostenendo costi per 3.000 euro. I contributi previdenziali sono pari al contributo minimo (2014) ridotto ad un terzo.

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI “VECCHIO” REGIME	
VOCE	IMPORTO
Compensi annui	12.000,00 €
(-) Costi	3.000,00 €
(-) Contributi previdenziali	758,50 €
<b>Reddito imponibile</b>	<b>8.241,50 €</b>
Aliquota imposta sostitutiva	5%
Imposta sostitutiva	412,08 €
(+) Contributi previdenziali	758,50 €
<b>Totale imposta e contributi</b>	<b>1.170,58 €</b>

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI “NUOVO” REGIME	
VOCE	IMPORTO
Compensi annui	12.000,00 €
(x) Coefficiente di redditività	78%
<b>Reddito al lordo della riduzione</b>	<b>9.360,00 €</b>
(x) Riduzione nuove attività	1/3
<b>Reddito forfetizzato lordo</b>	<b>6.240,00 €</b>
(-) Contributi previdenziali	758,50 €
<b>Reddito imponibile</b>	<b>5.841,50 €</b>
Aliquota imposta sostitutiva	15%
Imposta sostitutiva	822,22 €
(+) Contributi previdenziali	758,50 €
<b>Totale imposta e contributi</b>	<b>1.580,73 €</b>

Il carico fiscale complessivo, nonostante l'ulteriore riduzione di un terzo per le nuove attività, applicando l'attuale regime, è di 1.170,58 euro, mentre, con il nuovo regime forfetario, è di 1.580,73 euro (35,04% in più).

### Esempio 2

Artigiano, rientrante tra le “altre attività economiche”, di 50 anni d’età inizia la propria attività e percepisce ricavi annui per 19.500 euro sostenendo costi per 4.000 euro.

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI “VECCHIO” REGIME	
VOCE	IMPORTO
Ricavi annui	19.500,00 €
(-) Costi	4.000,00 €
(-) Contributi previdenziali sul minimale	3.452,00 €
<b>Reddito imponibile</b>	<b>12.048,00 €</b>
Aliquota imposta sostitutiva	5%
Imposta sostitutiva	602,40 €
(+) Contributi previdenziali	3.452,00 €
<b>Totale imposta e contributi</b>	<b>4.054,40 €</b>

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI “NUOVO” REGIME	
VOCE	IMPORTO
Ricavi annui	19.500,00 €
(x) Coefficiente di redditività	67%
<b>Reddito al lordo della riduzione</b>	<b>13.065,00 €</b>
(x) Riduzione nuove attività	-
<b>Reddito forfetizzato lordo</b>	<b>13.065,00 €</b>
(-) Contributi previdenziali (22,20%)	2.900,43 €
<b>Reddito imponibile</b>	<b>10.164,57 €</b>
Aliquota imposta sostitutiva	15%
Imposta sostitutiva	1.524,69 €
(+) Contributi previdenziali	2.900,43 €
<b>Totale imposta e contributi</b>	<b>4.425,12 €</b>

Il carico fiscale complessivo, nonostante i minori contributi previdenziali da versare, applicando l'attuale regime dei minimi, è di 4.425,12 euro, mentre, con il nuovo regime forfetario, è di 4.054,40 euro (9,14% in più).

Con una diminuzione di ricavi e costi risulterebbe essere più conveniente il nuovo regime rispetto all'attuale regime dei minimi.

### Esempio 3

Commerciante al dettaglio (codice Ateco 47.71.10 – “Commercio al dettaglio di confezioni per adulti”) di 35 anni d’età inizia la propria attività, dopo essere stata dipendente nello stesso settore) e percepisce ricavi annui per 25.000 euro sostenendo costi per 12.000 euro.

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI "VECCHIO" REGIME	
VOCE	IMPORTO
Ricavi annui	25.000,00 €
(-) Costi	12.000,00 €
(-) Contributi previdenziali sul minimale	3.465,96 €
<b>Reddito imponibile</b>	<b>9.534,04 €</b>
Aliquota imposta sostitutiva	5%
Imposta sostitutiva	476,70 €
(+) Contributi previdenziali	3.465,96 €
<b>Totale imposta e contributi</b>	<b>3.942,66 €</b>

CALCOLO IMPOSTA E CONTRIBUTI "NUOVO" REGIME	
VOCE	IMPORTO
Ricavi annui	25.000,00 €
(x) Coefficiente di redditività	40%
<b>Reddito al lordo della riduzione</b>	<b>10.000,00 €</b>
(x) Riduzione nuove attività	-
<b>Reddito forfettizzato lordo</b>	<b>10.000,00 €</b>
(-) Contributi previdenziali (22,29%)	2.229,00 €
<b>Reddito imponibile</b>	<b>7.771,00 €</b>
Aliquota imposta sostitutiva	15%
Imposta sostitutiva	1.165,65 €
(+) Contributi previdenziali	2.229,00 €
<b>Totale imposta e contributi</b>	<b>3.394,65 €</b>

Il carico fiscale complessivo, applicando l'attuale regime dei minimi, è di 3.942,66 euro, mentre, con il nuovo regime forfettario, è di 3.394,65 euro (16,14% in meno). Il nuovo regime forfettario, per i commercianti, diviene più vantaggioso per livelli di ricavi bassi, anche se tali livelli sono per lo più improbabili per il settore di appartenenza.

Dall'analisi effettuata si evince che, nonostante la riduzione di un terzo per le nuove attività e la riduzione dei contributi previdenziali Inps, il nuovo regime comporta, in generale, un carico fiscale maggiore e delle soglie inferiori di compensi per professionisti, costruttori, intermediari del commercio e "altre attività economiche". Si consiglia, pertanto, di effettuare, caso per caso, i calcoli evidenziati negli esempi in base alle soglie di ricavi o compensi stimati e, eventualmente, provvedere all'apertura di nuove attività in questi ultimi mesi dell'anno 2014.

Tale scelta, infatti, comporta la permanenza nell'attuale regime dei minimi per cinque anni, o fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età. Solo decorso tale termine il contribuente, fermi i requisiti di accesso, aderirà al regime forfetario.

29 ottobre 2014

Laura Mazzola